

REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ULSS N. 9 - SCALIGERA

Accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 per l'erogazione di prestazioni termali previste dall'art. 36 della L. n. 833/78

TRA

l'Azienda Ulss n. 9 - Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona, Via della Valverde n.42, Codice Fiscale e P. IVA 02573090236, in persona del Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio-Sanitaria dott. Gian Marco Erbisti, giusta delega del Direttore Generale conferita con Deliberazioni n. 2/2017, n. 556/2017, n. 261/2017 e da ultimo la n. 584/2018,

E

L'Azienda Termale Aquardens s.p.a. (di seguito Azienda Termale) in persona del legale rappresentante dott. Adriano Baso, con sede in S. Lucia di Pescantina (Vr), Via Valpolicella, 63, Codice Fiscale e P. IVA 03784080230, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. ,

PREMESSO

- Che le cure termali sono erogate a carico del SSN negli stabilimenti delle aziende termali accreditate ai sensi dell'art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/1992 e della L. R. n. 22/2002;
- che la Regione Veneto con DGR n. 2417 del 31/7/2007 avente ad oggetto "Stabilimenti Termali: Approvazione requisiti per i livelli tariffari differenziati; definizione tempistica e procedura per l'adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio" ha disciplinato organicamente i requisiti per l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale in ambito regionale, sia per quanto attiene la valutazione dei presupposti all'autorizzazione all'esercizio che all'accreditamento per gli stabilimenti già convenzionati con il SSR;
- che Aquardens s.p.a. è titolare di accreditamento istituzionale in virtù della DGR del Veneto n. 2165 del 29.12.2017 con livello tariffario B per l'erogazione delle seguenti prestazioni:

- 89.90.3 – bagno terapeutico per malattie arto reumatiche;
- 89.90.4 – bagno terapeutico per malattie dermatologiche;
- 89.91.2 – seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale);
- 89.92.4 – seduta di cura idroponica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
- 89.93.2 – seduta del ciclo di cura della sordità rinogena; il ciclo comprende: visita specialistica; esame audiometrico; 12 insufflazioni endotimpaniche; 12 cure inalatorie;
- 89.94.2 – seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria. Il ciclo comprende: visite mediche (prescrizioni terapeutiche, assistenza sanitaria, compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica, indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici, esami elettrodiagnostici ed elettromiografici, altre indagini, specialistiche se necessarie); trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; crenochinesiterapia (bagni termali ozonizzanti o meno, con o senza massaggio subacqueo, fanghi termali, trattamenti per angiopatie); fisioterapia (ginnastica attiva e passiva, elettroterapia esogena ed endogena, ultrasuonoterapia, ecc.); massoterapia; altre terapie

strumentali e medicamentose, quali richieste dai singoli casi;

- 89.94.5 – seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale.

- Che relativamente alla determinazione delle tariffe delle prestazioni termali a carico del SSN è intervenuta l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 9/2/2017, intesa recepita dalla Regione Veneto con DGR n. 815 del 6/6/2017;

- che la Regione Veneto con DGR n. 2165 del 29.12.2017 ha determinato, per l'anno 2018, a favore di Aquardens s.p.a., il budget per l'erogazione delle prestazioni termali pari ad € 50.000,00;

- che ai sensi dell'art. 17, c.4 della L.R. n. 22/2002 il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private accreditate di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs n. 502/1992;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 : L'Azienda Termale, ai sensi e per gli effetti del presente accordo, la cui durata va dall'1.09.2018 al 31.12.2018, è ammessa ad erogare, con oneri a carico del SSN, le seguenti prestazioni termali da riconoscersi nel livello tariffario B senza adesione :

- 89.90.3 – bagno terapeutico per malattie arto reumatiche;
- 89.90.4 – bagno terapeutico per malattie dermatologiche;
- 89.91.2 – seduta inalatoria (inalazione o nebulizzazione/polverizzazione o aerosol doccia nasale o humages, con acqua termale);
- 89.92.4 – seduta di cura idroponica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive;
- 89.93.2 – seduta del ciclo di cura della sordità rinogena; il ciclo comprende: visita specialistica; esame audiometrico; 12 insufflazioni endotimpaniche; 12 cure inalatorie;
- 89.94.2 – seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria. Il ciclo comprende: visite mediche (prescrizioni terapeutiche, assistenza sanitaria, compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica, indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici, esami elettrodiagnostici ed elettromiografici, altre indagini, specialistiche se necessarie); trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari; crenochinesiterapia (bagni termali ozonizzanti o meno, con o senza massaggio subacqueo, fanghi termali, trattamenti per angiopatie); fisioterapia (ginnastica attiva e passiva, elettroterapia esogena ed endogena, ultrasuonoterapia, ecc.); massoterapia; altre terapie strumentali e medicamentose, quali richieste dai singoli casi;
- 89.94.5 – seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie croniche qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale.

ART. 2: L'azienda Termale si impegna ad erogare durante il periodo di apertura, alle condizioni appresso indicate e senza richiedere alcun pagamento da parte degli assistiti, fatta eccezione per la quota di partecipazione alla spesa eventualmente prevista secondo le vigenti disposizioni di legge (ticket), le prestazioni termali di cui al precedente art. 1, a tutti gli aventi titolo che ne fanno richiesta su esibizione di valida "proposta-richiesta" di cui al successivo art. 3 unitamente ad idoneo documento di riconoscimento, nel limite complessivo di budget annuale di € 50.000,00 quantificato a tariffa regionale, al loro dell'eventuale ticket versato dal paziente e comprensivo anche delle prestazioni effettuate a pazienti residenti in altre regioni.

L'Azienda Termale può fatturare prestazioni a carico del SSN esclusivamente nei limiti del budget assegnato per l'anno 2018. Una volta esaurito il budget assegnato, l'Azienda Termale può scegliere

se accettare o meno ulteriori richieste SSR e riscuotere il relativo ticket assumendosi il conseguente rischio di non vedere riconosciuta alcuna remunerazione, oltre al ticket riscosso, qualora a consuntivo e nei limiti del tetto regionale, non risultassero disponibilità economiche derivanti da economie di budget di altre strutture accreditate. Le somme eventualmente riconosciute a copertura delle prestazioni erogate oltre il budget non costituiscono incremento di budget per l'anno successivo.

ART. 3: L'Azienda Termale:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- Garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo, comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie oggetto del presente accordo; il preavviso deve essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- Si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile; in particolare si impegna a dettagliare separatamente, nelle fatture mensili, il valore lordo della produzione, il ticket dovuto dagli utenti, il fatturato netto;
- Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione Veneto in materia di:
 - Tariffe di cui alla vigente disciplina nazionale e regionale
 - Verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario
 - Incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo
 - Compartecipazione della spesa da parte del cittadino
 - Mantenimento ed adeguamento continuo di requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale
 - Tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - Sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero;
- Si impegna a trasmettere le fatture all'Azienda Ulss in formato elettronico secondo le regole tecniche vigenti e le indicazioni operative che saranno fornite dai competenti uffici dell'Azienda Ulss.
- Si impegna a conservare con diligenza le proposte-richieste compilate sul ricettario del SSN per almeno cinque anni, garantendo l'accesso ai competenti uffici dell'Azienda Ulss per controlli/verifiche.

Fermo restando il principio della libera scelta del cittadino in ordine all'azienda termale cui rivolgersi, l'accesso è subordinato esclusivamente alla proposta-richiesta da redigersi su ricettario del SSN, da parte del medico di medicina generale dell'assistito o di altro medico specialista in una delle branche attinenti alle patologie identificate dall'allegato D della DGR n. 815/2017. La proposta-richiesta deve indicare la diagnosi, corrispondente ad una delle suddette patologie ed il correlato ciclo o i cicli di cura da praticare.

L'accesso alle cure da parte degli aventi diritto a beneficiare dei regimi speciali INAIL/INPS ai sensi dell'art. 5 c.1 della L 24/10/2000 n. 323, è subordinato alla prescrizione, redatta sull'apposita modulistica da medico specialista dell'istituto. L'Azienda Termale si impegna ad adeguare le proprie modalità di ricezione e gestione della ricetta con modalità dematerializzata.

ART. 4: L'Azienda Termale, prima di ammettere l'assistito all'effettuazione delle cure prescritte, deve sottoporlo ad accurata visita medica per l'accertamento di eventuali contro indicazioni cliniche ed in seguito attenersi ai cicli prescritti dal medico di medicina generale dell'assistito o dallo specialista.

E' tenuta altresì ad individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell'ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche dell'assistito. Nei casi in cui vengono accertate contro indicazioni al tipo di cura prescritto, l'assistito non può essere ammesso ad altro tipo di cura.

I compiti di cui sopra spettano al Direttore Sanitario responsabile dell'Azienda Termale od altro sanitario incaricato, i quali sono anche tenuti, ai sensi del presente accordo, a controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è autorizzata la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi di urgenza praticabili nell'Azienda Termale che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la cartella clinica termale individuale.

ART. 5: Tutti i cicli di cura relativi alle prestazioni di cui all'art. 1 del presente accordo, hanno di norma la durata di 12 giorni, entro i quali le prestazioni di cui si compongono sono effettuate secondo i tempi, gli intervalli e le modalità prescritte ai sensi del precedente art. 4 avuto riguardo alle esigenze cliniche dell'assistito.

ART. 6: L'Azienda Termale, all'atto dell'accettazione dell'assistito, dovrà verificare che la proposta richiesta, redatta sul ricettario del SSN, rechi l'eventuale codice di esenzione. L'assistito non appartenente alle categorie di cui all'art. 20, comma 2 del DPCM del 12.01.2017, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver usufruito, nell'arco dei dodici mesi precedenti, di altro ciclo di cure termali con oneri a carico del SSN.

L'assistito appartenente alle categorie di cui all'art. 20, comma 2 del DPCM del 12.01.2017, dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver effettuato più di un ciclo di cure nell'arco dei dodici mesi precedenti, con oneri a carico del SSN.

ART. 7: l'Azienda Ulss:

- Garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- Remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, ove previsto al netto della quota di partecipazione alla spesa direttamente corrisposta dall'assistito, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa stabilita, per l'anno di riferimento, per tipo di cura e per livello tariffario, dalla Regione Veneto. Le tariffe si intendono vigenti, fisse per tutto l'arco dell'anno d'interesse e comunque fino alla loro revisione da parte della Regione e comprensive di ogni prestazione prevista nell'allegato "D" della DGR n. 815/2017 inclusa la visita medica di ammissione e la compilazione della cartella clinica;
- Effettua il pagamento delle competenze spettanti all'Azienda Termale entro il termine di 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero delle somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

ART. 8: L'Azienda Termale invia all'Azienda Ulss, entro la metà di ogni mese successivo all'erogazione delle prestazioni il flusso informativo formato da due files contenenti tutte le

informazioni obbligatoriamente previste, concernenti l'assistito, l'Azienda Ulss di residenza, la struttura erogatrice, le prestazioni erogate ed i corrispettivi dovuti nel tracciato record e le codifiche già a suo tempo individuate dalla Regione. L'invio delle fatture deve effettuarsi mensilmente. Ricevuto e verificata la regolarità e completezza del materiale relativo alla fatturazione, i competenti uffici dell'Azienda Ulss provvedono ad effettuare i controlli e le elaborazioni dovute, richiedendo eventualmente all'Azienda Termale ulteriori dati/informazioni che l'Azienda Termale dovrà fornire tempestivamente pena l'eventuale sospensione dei termini di pagamento.

ART. 9: L'Azienda Termale solleva l'Azienda Ulss da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura che siano derivati agli assistiti sia in dipendenza delle cure praticate sia per altre cause comunque riferibili alla fruizione delle cure stesse.

L'Azienda Ulss ha facoltà di effettuare tutti i sopralluoghi ritenuti necessari nell'ambito dell'Azienda Termale ed i controlli sulle prestazioni erogabili/erogate in accreditamento e le conseguenti liquidazioni.

ART. 10: Il presente accordo si intende immediatamente ed automaticamente risolto:

- Ove siano revocate e comunque vengano meno per qualsiasi causa, la concessione mineraria o l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento come disciplinato ai sensi della normativa regionale vigente;
- In caso di ingiustificata chiusura dell'Azienda Termale durante il periodo di attività.

Al venir meno, per qualunque causa, delle condizioni di erogabilità di un determinato tipo di cura oggetto del presente accordo, questo si intende immediatamente ed automaticamente risolto per la parte relativa al solo tipo di cura non più erogabile; ove l'impedimento abbia carattere temporaneo il presente accordo si intende parzialmente sospeso per tutta la durata di esso.

L'Azienda Ulss inoltre, ha facoltà di determinare la risoluzione di diritto del presente accordo secondo i modi di cui al secondo comma dell'art. 1456 c.c.:

- Nel caso in cui l'Azienda Termale abbia preteso dagli assistiti il pagamento di prestazioni dedotte in accordo, in violazione di quanto stabilito dal precedente art. 6;
- In caso di mancato rispetto da parte dell'Azienda Termale dell'obbligo, sancito dal precedente art. 4, di sottoporre l'assistito a visita medica prima di ammetterlo all'effettuazione della cura;
- Nel caso in cui l'Azienda Termale impedisca l'effettuazione dei controlli previsti nell'art. 9.

ART. 11: Il presente accordo ha durata dal 1/9/2018 al 31/12/2018; lo stesso può essere soggetto ad eventuali modifiche e/o integrazioni a seguito di sopravvenute disposizioni regionali o nazionali. Non è ammessa proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'Azienda Termale, corre l'obbligo per la medesima di darne preventiva comunicazione all'Azienda Ulss con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale.

ART. 12: L'Azienda Termale si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- L'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione del contratto a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss; l'Azienda Termale subentrata deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- Ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive, attuato previa acquisizione di parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda Ulss (es. cessione ramo di azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare ecc.) ed oggettive (es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche e gli adempimenti di propria competenza;
- La perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Azienda Termale previamente accertato dall'Azienda Ulss, determina l'avvio della procedura di revoca dell'accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Azienda Ulss.

ART. 13: Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del Foro di Verona, competente in via esclusiva.

ART. 14: Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo a carico dell'Azienda Termale. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso con le spese a carico di chi richiede la registrazione.

ART. 15: Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto e sottoscritto:

Per l'Azienda Termale
Il Legale Rappresentante
(Dott. Adriano Baso)

Per l'Azienda Ulss n. 9 - Scaligera
Il Responsabile UOS
Attività Amministrativa Socio-Sanitaria
Dott. Gian Marco Erbisti

Data